



Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: www.campania.federvolley.it
E-mail: campania@federvolley.it
ccp n° 22625800

Ricorso dell'atleta Parrella Luana per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Accademia Volley S.S.D. a R.L. Benevento.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente Relatore |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Mariano Tonino | Componente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, ascoltate le parti presenti e come rappresentate all'udienza di discussione del merito,

OSSERVA

L'atleta Parrella Luana chiedeva lo scioglimento del vincolo con l'associata Accademia Volley Benevento per giusta causa, in conseguenza della circostanza che la società si era iscritta di sua iniziativa al campionato di serie C per la presente stagione agonistica 2011/2012, avendo ceduto il diritto sportivo di partecipare al campionato di serie B2, dove aveva militato nella stagione agonistica 2010/2011 senza essere retrocessa, anzi finendo al quinto posto in classifica. La richiesta di svincola era stata preceduta dalla costituzione in mora rivolto in via amichevole all'associata Accademia Volley Benevento, non riscontrato dalla stessa. L'atleta quindi provvedeva nei termini a presentare ricorso a questa CTA. La Accademia Volley Benevento nei termini faceva pervenire le sue deduzioni con le quali eccepiva la nullità, l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda formulata dall'atleta per violazione dell'art. 77 comma 1,2 e 4 del Regolamento Giurisdizionale nonché dell'art.79 comma 2, 3 lettera a,b,c, e 4, nulla veniva eccepito in ordine al merito del ricorso. In sede di discussione venivano sentite le parti le quali ribadivano le rispettive richieste ed in particolare il rappresentate della associata Accademia Volley Benevento insisteva sull'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché la raccomandata di costituzione in mora non risultava sottoscritta dall'atleta, per il resto confermava che la società non si era iscritta al campionato di serie B per motivi economici.

Le eccezioni preliminari prospettate dalla Accademia Volley Benevento sono da rigettare per i seguenti motivi: ai sensi dell'art. 77 R.G. l'atleta ha costituito regolarmente in mora l'associato nei termini fissati. L'associato lamenta che la costituzione in mora non è stata sottoscritta dall'atleta, se da un lato tale affermazione è vera, infatti in sede di discussione la stessa atleta ha riconosciuto che la lettera da lei inviata e che le veniva mostrata era priva di sottoscrizione, dall'altro questa commissione ritiene che il circostanziato contenuto della lettera, nella quale veniva specificato chi ne era l'autore con tanto di nome e cognome e numero di codice, non lasciava dubbi alla società sull'autore della lettera, tanto è vero che la stessa associata chiedeva all'atleta in sede di discussione se la lettera in loro possesso era la stessa inviata dall'atleta e priva di firma, in tal modo riconoscendo che la lettera era ascrivibile all'atleta Parrella. Questa Commissione, oltre a rilevare che a termini di regolamento non viene sanzionata con la nullità e/o inammissibilità la costituzione in mora in caso di mancata sottoscrizione, ritiene che il deposito del ricorso regolarmente sottoscritto allorchè richiama la costituzione in mora, come nel caso di specie, e allorchè ne illustra i medesimi contenuti valga a ratificarla venendo in tal modo ad asseverarne la paternità.

Del pari infondate sono le altre eccezioni preliminari, infatti risulta effettuato il versamento della tassa poiché la relativa ricevuta è stata allegata al ricorso, pertanto il ricorso è ammissibile e



Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: www.campania.federvolley.it
E-mail: campania@federvolley.it
ccp n° 22625800

ricevibile art.79 comma 2, 3 lettera a e comma 4 R.G., così come risultano prodotti i documenti idonei a dimostrarne la tempestività art. 79 comma 3 lettera b R.G.. Mentre la produzione della documentazione prevista dall'art. 79 comma 3 lettera c attiene al merito della controversia e la mancata produzione non è in alcun modo sanzionata.

Nel merito la richiesta di svincolo è fondata e deve essere accolta; è risultato pacifico per espresso riconoscimento dello stesso rappresentante del sodalizio che la Accademia Volley Benevento pur non essendo retrocessa dalla serie B2 ha preferito iscriversi al campionato di serie C, in tal modo rinunciando ad iscriversi al campionato superiore (ipotesi di scioglimento coattivo del vincolo art. 34 comma 3 lettera b imputabile all'associato) e non consentendo all'atleta Parrella di poter continuare la sua crescita sportiva e tecnica in un campionato che presenta sicuramente un tasso tecnico superiore a quello richiesto per la serie C. La Commissione contemperando quindi l'interesse dell'atleta ad ottenere lo svincolo in conseguenza della naturale aspettativa di una maggiore crescita tecnica, che le sarebbe stata assicurata dalla permanenza nella serie B2, che anche l'atleta con le sue prestazioni sportive ha contribuito a mantenere, e l'interesse dell'associata a conservare il vincolo per usufruire delle prestazioni dell'atleta nel campionato di serie C, ritiene equo riconoscere come prevalente l'interesse dell'atleta.

P.Q.M.

La commissione, esaminato il ricorso proposto dall'atleta PARRELLA LUANA per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società Accademia Volley Benevento S.S.D.

- Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta dalla società Accademia Volley Benevento S.S.D. per giusta causa imputabile alla società;
- Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l'incameramento di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO

DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 9 novembre 2011

F.TO IL PRESIDENTE CTA SEZ. DISTACCATA CAMPANIA PUGLIA BASILICATA
MOLISE CALABRIA

Avv. Augusto Mattiello